

**PATTO DI COLLABORAZIONE FRA IL COMUNE DI BOLOGNA – DIPARTIMENTO WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITÀ – U.I. SALUTE E CITTÀ SANA – LAV (LEGA ANTI VIVISEZIONE SEDE TERRITORIALE DI BOLOGNA), PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ATTE A MIGLIORARE IL BENESSERE DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI BOLOGNA**

**In esecuzione della determinazione dirigenziale DD/PRO/8852**

PG 390481 / 2022  
del 23/06/2022

TRA

Il Comune di Bologna - Il Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità – U.I. Salute e Città Sana - del Comune di Bologna, di seguito denominato "Comune", avente sede in Bologna, Piazza Liber Paradisus 6, Cod. fiscale n. 01232710374, rappresentato ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Maria Adele Mimmi, Capo Dipartimento, delegata con atto sindacale P.G. N. 99612/2022 ad oggetto "Attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle deleghe sindacali a seguito di modifiche dello schema organizzativo", domiciliata per la carica in Piazza Liber Paradisus n. 6

E

Associazione *LAV* – Lega Anti Vivisezione, sede territoriale di Bologna, Via Enriques 6, 40139 Bologna, rappresentata dalla Sig.ra Annalisa Amadori, nella sua qualità di Responsabile Provinciale sede territoriale di Bologna, di seguito denominata "Proponente"

**PREMESSO**

- che con Delibera di Giunta P.G.N. 68213/2022 del 9/2/2022 sono state approvate le "Linee di indirizzo per la redazione del Regolamento sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di interesse generale" finalizzate a riavviare il percorso di elaborazione di un regolamento generale sulla collaborazione per rafforzare la strumentazione amministrativa necessaria per instaurare forme avanzate di coinvolgimento dei soggetti civici in attività di interesse generale.
- che l'Area Nuove Cittadinanze e Quartieri, valutato che continuano a pervenire all'Amministrazione proposte progettuali e di attivazione volontaria a sostegno della cura dei beni comuni anche con rilevante impatto sociale ha provveduto, con determinazione dirigenziale P.G. N. 86133/2022, a prorogare in attesa della istituzione del Nuovo Regolamento (Delibera di Giunta PG. n. 68213/2022) la validità dell'Avviso pubblico P.G. n. 296339/2021 per la formulazione da parte dei cittadini di proposte di collaborazione con l'Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani al 30 settembre 2022;
- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che in accoglimento di tale principio è stato inserito nello Statuto Comunale l'art. 4 bis il quale prevede che il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva

per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno;

- che il Comune di Bologna ha altresì approvato apposito Regolamento con P.G. n. 45010/2014 che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, di seguito denominato Regolamento, e l'accesso a specifiche forme di sostegno;
- che l'Amministrazione ha individuato l'unità Quartieri, Terzo settore e Cittadinanza attiva l'interfaccia che cura i rapporti tra i cittadini e i Quartieri o gli altri uffici per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;
- che con Delibera di Giunta P.G.N. 251941/2021 sono state approvate le disposizioni per garantire la continuità operativa degli interventi sussidiari in collaborazione con la cittadinanza fino all'avvio del nuovo mandato amministrativo
- che il Comune di Bologna ha emanato un nuovo "Avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con l'Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" - P.G. N.: 296339/2021, di seguito denominato "avviso pubblico", al fine di rinnovare quello precedente - PG. 289454/2016 - scaduto il 30/06/2021, per permettere, fino al 28 febbraio 2022 la raccolta di proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni al fine di garantire la continuità operativa di tale strumento in attesa del pieno funzionamento del nuovo mandato amministrativo;
- che la Giunta Comunale ha approvato il documento per la "Definizione di profili procedurali e gestionali delle attività di coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore e la Cittadinanza Attiva" - P.G.88175/2021;
- che la proposta di collaborazione presentata da LAV – Lega Anti Vivisezione, sede territoriale di Bologna è stata resa pubblica dal Comune sulla rete civica, come previsto dall'art. 11 comma 5 del Regolamento e dall'avviso pubblico, e che al termine del periodo di pubblicazione non sono giunti osservazioni, contributi o apporti utili alla valutazione e co-progettazione della stessa.
- che si sono svolti incontri di definizione della co-progettazione tra il Proponente e il Comune e che sono state ritenute coerenti le finalità espresse dal Proponente con quelle dell'Amministrazione;
- che l'attività oggetto della proposta di collaborazione presentata viene svolta dai volontari di tali associazioni con risultati positivi a favore della cittadinanza interessata a seguito delle emerse esigenze dei referenti delle colonie feline censite sul territorio del Comune di Bologna.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

## 1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di con-

cordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In particolare l'Associazione LAV Bologna si rende disponibile ad attività di supporto, nella gestione delle colonie feline del Comune di Bologna.

LAV Bologna si avvale dell'attività di volontariato dei propri soci, tra i quali un'esperta in relazione felina e un volontario esperto in costruzione/riparazione dei ricoveri per i gatti.

## 2. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Nello specifico la proposta riguarda:

1. Sostituzione dei referenti volontari di colonia, in caso di loro impossibilità temporanea nella gestione quotidiana della colonia stessa, per un periodo massimo di 15 giorni, eccezionalmente prorogabili a 30, previa valutazione della situazione e delle risorse disponibili.

L' intervento consisterà esclusivamente in:

- a) somministrazione di cibo e acqua una volta al giorno nell'area individuata a questo scopo;
  - b) ripulitura di tale area da residui di cibo e contenitori;
  - c) verifica della giacenza di cibo/acqua/ciotole e rifornimento ove necessario;
  - d) segnalazione di gatti malati o feriti alla referente comunale del progetto;
2. Ripristino, riparazione e/o sostituzione dei ricoveri per i gatti;
  3. Attività di consulenza con esperta in relazione felina.

Le attività sono svolte a titolo di volontariato.

## 3. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- svolgere le attività indicate nel presente patto nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni;

Il Proponente si impegna a:

- svolgere le attività indicate al punto 2 del presente Patto nel rispetto del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;

- presentare al Comune l'elenco dei volontari coinvolti nelle attività di cui al punto 2;
- fornire al Comune le richieste dei cittadini, specificando il tipo di attività svolta e la durata: presentare contestualmente una breve relazione sull'interazione con il cittadino;
- rispettare le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica e le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in relazione all'evolversi della situazione emergenziale, con particolare attenzione alle norme igienico-sanitarie ivi previste (*fin quando previsto dalle normative nazionali e locali*);
- utilizzare il logo "Collaborare è Bologna" su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente documento.
- attenersi a eventuali indicazioni operative e di sicurezza date dagli uffici comunali in merito alle modalità di realizzazione dell'attività indicata nel presente patto e contenute nel documento allegato 1 che il proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione. Eventuali ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie nel corso delle attività verranno condivise con il proponente e redatte in forma scritta.

Si consiglia l'iscrizione, da parte del Proponente, al canale Telegram della Regione Emilia Romagna AllertaMeteoER" (<https://t.me/AllertaMeteoEMR>) al fine di essere informati sugli avvisi e le allerte emanate in caso di eventi avversi o emergenze al fine di sospendere le eventuali attività all'aperto potenzialmente coinvolte nel periodo e nei luoghi interessati da tali eventi.

Il Proponente con la sottoscrizione del presente patto si impegna al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino. L'inosservanza del divieto stabilito è causa di decadenza dal patto.

Il Comune si impegna a:

- valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;
- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dall'Associazione nell'ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto.

#### 4. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il Proponente si impegna a fornire al Comune ovvero a pubblicare direttamente sui propri canali web e social e, se attivato, sul proprio profilo attivato nella sezione "Partecipa" del sito Iperbole una relazione illustrativa annuale della attività svolte una relazione illustrativa delle attività svolte, preferibilmente corredata di materiale fotografico, audio/video o multimediale.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione del-

le attività e a vigilare sul suo andamento tramite sopralluoghi specifici.

## 5. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune – come esplicitamente concordato in fase di co-progettazione – sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- la disponibilità, da parte di personale del Comune, allo svolgimento di attività di consulenza telefonica a supporto delle attività di LAV capogruppo, ed eventuali sopralluoghi da concordare previamente in relazione alla specifica problematica emersa;
- semplificazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati strumentali alla realizzazione delle attività previste dal patto o all'organizzazione di piccoli eventi o iniziative di autofinanziamento, funzionali ad aumentare il coinvolgimento della cittadinanza nelle azioni previste nel patto (es.: sarà possibile, previa comunicazione al Comune, collocare sul suolo pubblico banchetti informativi e piccoli gazebo);
- agevolazioni a titolo di esenzione relative al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico per quanto previsto nel presente patto, con il solo riferimento alle attività non aventi carattere commerciale secondo quanto previsto dall'articolo 20 del "Regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni" e dagli articoli 68 e 69 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- un contributo di carattere finanziario, a titolo di concorso, a copertura dei costi da sostenere per far fronte a necessità non affrontabili con sostegni in natura nel limite massimo di € 1.000,00. In particolare il contributo potrà essere utilizzato per sostenere i seguenti costi: acquisto materiali; spese di trasporto. Al fine della liquidazione del contributo i costi sostenuti andranno dettagliatamente rendicontati al Comune, a conclusione delle attività, indicativamente decorsi sei mesi dall'inizio del patto di collaborazione.

## 6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

La durata del presente patto di collaborazione parte dalla data di sottoscrizione al 31/12/2022.

E' onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

Alla scadenza del patto le parti potranno concordare, previa valutazione positiva sui risultati raggiunti, la prosecuzione delle attività. Nel caso in cui la prosecuzione delle attività non preveda l'erogazione di sostegno finanziario o la concessione di immobile, la nuova scadenza e le eventuali modifiche non sostanziali al contenuto del patto possono essere formalizzate per iscritto sotto forma di integrazione al presente patto. Negli altri casi occorre seguire l'iter ordinariamente previsto per la stipula dei patti di collaborazione.

Il Comune, per sopravvenuti motivi d'interesse generale, quand'anche non previsti nella

precedente fase istruttoria, può revocare il presente Patto di Collaborazione. La mancata osservanza da parte del Proponente degli impegni assunti può comportare il mancato riconoscimento delle forme di sostegno, nonché l'interruzione della collaborazione.

## 7. DATI PERSONALI

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente patto di collaborazione, il proponente viene designato come responsabile del trattamento sulla base del documento allegato al presente patto.

## 8. RESPONSABILITA'

Le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità del Proponente. Il Proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative, anche relativamente al materiale fornito in dotazione, che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza.


La sig.ra Annalisa Amadori, in qualità di Responsabile Provinciale della LAV – Lega Anti Vi-  
visezione, Sede Territoriale di Bologna, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei  
soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collabo-  
razione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concor-  
dato.

In caso di mancata osservanza degli impegni da parte dei sottoscrittori può essere previsto l'interruzione della collaborazione.

L'Associazione conferma che i volontari impegnati nell'attività sono coperti da polizza assi-  
curativa attivata dalla stessa Associazione LAV.


Per LAV

Il Responsabile Provinciale Sede territoriale di Bologna Sig.ra Annalisa Amadori



Per il Comune di Bologna

Il Capo Dipartimento Dott.ssa Maria Adele Mimmi



## **Allegato**

### **Accordo per il trattamento di dati personali**

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante al patto di collaborazione sottoscritto con LAV – Lega antivivisezione, Sede Territoriale di Bologna, designata Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 per la realizzazione di iniziative atte a migliorare il benessere dei gatti delle colonie feline del Comune di Bologna.

#### **1. Premesse**

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1: Glossario.

Le Parti convengono quanto segue:

#### **2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna**

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto della convenzione, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta

dall'Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

### **3. Le misure di sicurezza**

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.3. Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

3.4 L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.6 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della

sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017<sup>1</sup>.

3.7. Il Responsabile del trattamento dà esecuzione alla convenzione in aderenza alle ulteriori policy in materia di privacy e sicurezza informatica richieste dall'Ente previste con determinazione dirigenziale P.G. 245724/2018 e P.G. n. 79695/2019

Le stesse sono consegnate a seguito della firma del presente accordo.

#### **4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default**

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione alla convenzione in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

#### **5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione**

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

## **6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali**

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione della convenzione, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

## **7. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea**

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

## **8. Cancellazione dei dati personali**

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione della presente convenzione al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

## **9. Audit**

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Ente.

9.2 Il Responsabile del trattamento consente, pertanto, all'Ente l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi SubResponsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile del trattamento, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

9.3 L'Ente può esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di attestare la conformità della propria organizzazione agli oneri di cui alla Normativa applicabile e al presente Accordo.

9.4 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad ob-

blighi di riservatezza degli interessi commerciali.

9.5 Il rifiuto del Responsabile del trattamento di consentire l'audit all'Ente comporta la risoluzione della convenzione.

## **10. Indagini dell'Autorità e reclami**

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi

1. richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine
2. istanza ricevuta da soggetti interessati

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione della convenzione e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

## **11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica**

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento e nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del *data breach*;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti

negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

## **12. Responsabilità e manleve**

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 commi 4 e 5, l'Ente può risolvere la convenzione o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

12.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:


- avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;
- fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

## **Firme**

Per LAV/Responsabile Provinciale Sede territoriale di Bologna Sig.ra Annalisa Amadori



Per il Comune di Bologna/ Capo Dipartimento Dr.ssa Maria Adele Mimmi



## **Allegato 1**

### **GLOSSARIO**

**“Garante per la protezione dei dati personali”**: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

**“Dati personali”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

**“GDPR” o “Regolamento”**: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

**“Normativa Applicabile”**: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

**“Appendice Security”**: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

**“Reclamo”**: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

**“Titolare del Trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

**“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

**“Responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

**"Pseudonimizzazione"**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.